



Comune di Santa Cristina Gela
Provincia Regionale di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E RELATIVE TARIFFE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2016

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in sostituzione della Tassa

Definizioni

Oggetto e scopo del regolamento

Gestione del canone

Responsabile del Procedimento

Oggetto del canone

Soggetti attivi e passivi

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Domanda di concessione

Deposito cauzionale

Concessione

Conclusione del procedimento

Disciplinare

Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi

Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni

Rinuncia alla concessione

Decadenza della concessione

Sospensione della concessione

Subingresso nella concessione

Rinnovo delle concessioni

Norme per l'esecuzione dei lavori

Osservanza delle norme del Codice della Strada

Occupazioni d'urgenza

Riscossioni coattive – Rimborsi

Limiti alle occupazioni stradali

CAPO III – DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

Denuncia dell'occupazione

Modalità dei versamenti – Termini – Differimenti

CAPO IV – PASSI CARRABILI

Istruttoria della domanda

Passi Carrabili – Individuazione

Superficie assoggettata a canone

Accessi a raso

CAPO V – TARIFFE

Suddivisione del territorio comunale

Tariffe per le occupazioni permanenti

Tariffe per le occupazioni temporanee

Detrazioni dal canone

CAPO VI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Agevolazioni

Esenzioni

CAPO VII – CONTROLLI – CONTENZIOSO

Disciplina del controllo – Privacy

Relazione del Responsabile

Contenzioso

CAPO VIII – SANZIONI ED INTERESSI – RAVVEDIMENTO

Occupazioni abusive

Sanzioni

Ritardati od omessi versamenti

Irrogazione immediata delle sanzioni

Altre violazioni

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Ravvedimento

CAPO IX – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi

Concessioni in atto

Riaccertamento delle occupazioni

CAPO X – NORME FINALI

Norme abrogate

Pubblicità del regolamento e degli atti

Entrata in vigore del regolamento

Casi non previsti dal presente regolamento

Rinvio dinamico

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. L'istituzione del canone determina l'abolizione dell'applicazione della T.O.S.A.P. (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), di cui al capo II del D.L.vo 507/93.,
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale secondo le norme del presente regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **“occupazione”**: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
- **“occupazioni permanenti”**: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- **“suolo pubblico”** o **“spazio pubblico”**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- **“regolamento”**: il presente regolamento;
- **“canone”**: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- **“concessione”**: l'atto amministrativo, scritto e comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
- **“passo carrabile”**: manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- **“occupazione continuativa”**: per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
- **“occupazione non continuativa”**: per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 3 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;

- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 – GESTIONE DEL CANONE

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:
 - a) In forma diretta;
 - b) Da soggetti pubblici o privati aventi requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è quello incaricato del rilascio della concessione.
2. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART. 6 – OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a) Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - b) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - c) Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - d) Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - e) Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
 - f) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
 - g) Occupazioni di aree cimiteriali.

- h) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
- i) Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
- l) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
- m) Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune incluso quelle dei taxi.
- n) Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
- o) Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. P. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;
- p) Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
- q) Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 23, commi 2, 3, 4 e 5.
- r) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
- s) Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- t) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- u) Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
- v) Per le occupazioni effettuate a mezzo di n. 1 o 2 vasi con piante, la cui superficie di base non sia superiore a cm. 50 per ciascun vaso a condizione che siano aderenti al muro e che le stesse piante non arrechino danni ai passanti.
- z) Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito dei veicoli a due ruote.

ART. 7 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 8 – DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta legale, da presentarsi presso l'ufficio Tributi, su appositi moduli messi a disposizione del detto Ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc..) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.
5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è

prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

6. Qualora l'interessato non provvede ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 10 – CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno avere luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio urbanistica il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla eventuale costruzione degli impianti e dei manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio urbanistica potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Municipale.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 11 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione e del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. 12 – DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui all'art. 10 dovranno prevedere di:

- a) Limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
- b) Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

- c) Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) Eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato; g) Versare all'epoca stabilita il canone relativo;
 - h) Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di Polizia Municipale per i controlli di competenza.

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 14 – REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio,

salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

ART. 15 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 9.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 9 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 16 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) Allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) Qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.

3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 14.

ART. 17 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' facoltà del Comune, in occasione straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 14.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, in concessione, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

ART. 18 – SUBINGRESSO NELLE CONCESSIONI

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per la nuova concessione:

- dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
- dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.

5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 9 dovrà, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

ART. 19 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.
2. Il rinnovo di concessione temporanea deve essere richiesto preventivamente almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza della concessione in carta legale su appositi stampati forniti dal gestore del Servizio, ed è soggetto a nuova concessione.
3. Si intende comunque dovuto il canone, calcolato a partire dal primo giorno di occupazione e fino alla scadenza definitiva della stessa, qualora in sede di rilascio di prima concessione il concessionario sia risultato esente dal versamento del canone, così come previsto dall'art. 27 comma 2 del presente Regolamento.

ART. 20 – NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) Non arrecare disturbo e molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) Evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) Evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) Collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 21 – OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
 - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dalla Polizia Municipale.

ART. 22 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova

all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVE – RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

ART. 24 – LIMITI DELLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico – ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III – DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 25 – DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 10 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo art. 27, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 26 – MODALITA' DEI VERSAMENTI – TERMINI – DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

a) Il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;

- b) Il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) Il versamento tramite il sistema bancario;
- d) Il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.

2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:

- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
- b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 10 giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.

5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

ART. 27 – PAGAMENTI A RATE – IMPORTI MINIMI

1. Qualora, per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare del canone superi € 1.549,37, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate mensili, di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione.

2. Qualora, per le occupazioni temporanee, l'ammontare del canone dovuto superi € 1.549,37, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate mensili, di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. Il canone dovuto dovrà essere versato in toto almeno entro giorni quindici dalla scadenza della concessione.

CAPO IV – PASSI CARRABILI

ART. 28 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservante le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché degli altri regolamenti comunali, è sottoposta al parere dell'ufficio di Polizia Municipale.

2. Il parere di cui al precedente comma dovrà essere richiesto d'ufficio entro 5 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo e pronunciato entro 15 giorni successivi.

ART. 29 – PASSI CARRABILI - INDIVIDUAZIONE

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 30 – SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE

1. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri 10. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

ART. 31 – ACCESSI A RASO

1. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

CAPO V – TARIFFE

ART. 32 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono classificate in due categorie delimitate come dall'allegata tabella A).

ART. 33 – TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alle allegate Tabella 1).

ART. 34 – TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alle allegate tabelle D e E.

2. Per le occupazioni temporanee che si verifica con carattere ricorrente (settimanale, quindicinale, ecc...), la riscossione del canone viene disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART. 35 – DETRAZIONI DEL CANONE

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo eventuale di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO VI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 36 – AGEVOLAZIONI

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni non cumulabili:
lettera a): del 50 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

lettera b): del 50 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;

lettera c): del 50 per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;

lettera d): ad un 1/5 per le occupazioni temporanee superiori a 90 (novanta) giorni.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

ART. 37 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. I balconi, le verande, i bow windows e simili di carattere stabile;

c. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi di esse assegnati;

e. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; g. Le occupazioni di aree cimiteriali;

h. Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

i. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

l. la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva;

m. I passi carrabili;

n. Gli accessi a raso;

2. Le esenzioni di cui alle lettere f), h), i), l) saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

CAPO VII – CONTROLLI – CONTENZIOSO

ART. 38 – DISCIPLINA DEI CONTROLLI – PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso. 2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.

4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

ART. 39 – RELAZIONE DEL RESPONSABILE

1. Il responsabile della gestione del canone entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a. L'organizzazione del personale;

b. l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "responsabile del servizio" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito di estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 40 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII – SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

ART. 41 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 42, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa delle occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dall'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 42 – SANZIONI

1. Le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

ART. 43 – RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 % di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

ART. 44 – IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 41, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART. 45 – ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da €. 103,29 a €. 1032,91 si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 46 – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e delle loro entità.
3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un 25% della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.
4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni della sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
5. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

ART. 47 – RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza: a. ad un 1/6 nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; b. ad un 1/8 nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'omissione o dall'errore;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, non che al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.

CAPO IX – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ART. 48 – TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. In sede di prima applicazione il canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in € 1,50 per utente, con un minimo di € 500,00 (cinquecento).

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

ART. 49 – CONCESSIONE IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

ART. 50 – RIACCERTAMENTO DELLE OCCUPAZIONI

1 Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le concessioni.

2 La revisione di cui al comma 1 concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio successivo.

3 I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 32.

CAPO X – NORME FINALI

ART. 51 – NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastati.

ART. 52 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990. n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 53 – ENTRATE IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 54 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a. Le leggi nazionali e regionali;
- b. Lo Statuto comunale;
- c. I regolamenti;

ART. 55 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

CATEGORIA :	
1 [^]	Tutte quelle attività ed altre concessioni ricadenti nelle vie: Skarderberg, via Roma, via Aldo Moro, via Monsignor Gaschi, via Stazione, via Santa Croce, Cortile Pitre, P.zza La Masa, P.zza Mariano Polizzi, P.zza Umberto, P.zza Piersanti Mattarella, P.zza Kennedy, via Vittorio Emanuele, L.go Musacchia, Via Vittorio veneto, via Padre Casciano.
2 [^]	Tutte le restanti vie e piazze.

Tabella A) Delimitazione del territorio comunale in zone classificate in n. 2

La suddivisione che precede trova applicazione sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi adesso soprastanti e sottostanti.

(Tabella 1)

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 49: Tariffe per le Aziende erogatrici di Pubblici Servizi

Tipologia	Categoria	€/utente
Comma 1	1 [^] /2 [^]	1,50/utente

Occupazioni permanenti espresse in metri quadrati

Tipologia	Categoria	Suolo	Soprasuolo	Sottosuolo
Tariffa base	1 [^]	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00

Occupazioni temporanee espresse in metri lineari

Categoria 1[^]

Tipologia	Suolo		Soprasuolo		Sottosuolo	
	Mensile	Giornaliero	Mensile	Giornaliero	Mensile	Giornaliero
Tariffa base	€ 20,00	€ 1,00	€ 20,00	€ 1,00	€ 20,00	€ 1,00

Categoria 2[^]

Tipologia	Suolo		Soprasuolo		Sottosuolo	
	Mensile	Giornaliero	Mensile	Giornaliero	Mensile	Giornaliero
Tariffa base	€ 10,00	€ 0,50	€ 10,00	€ 0,50	€ 10,00	€ 0,50